

IL LEGATO DI BENEDETTO XVI AI CANONISTI

MASSIMO DEL POZZO

ABSTRACT: L'articolo esamina il contributo di Benedetto XVI alla scienza canonica, analizzandone i principali provvedimenti e interventi giuridici. L'apporto più prezioso del magistero del Papa concerne la concezione della giustizia in generale. La crisi d'identità del diritto contemporaneo è ricollegabile alla perdita dell'armonia tra natura e ragione e alla recisione delle radici del sapere classico (fondato sul diritto naturale). Le soluzioni additate da Benedetto XVI: ricollegare il dover essere all'essere, cogliere il linguaggio della natura e ampliare la prospettiva d'osservazione del giurista, coinvolgono però anche i canonisti (si pensi alla difesa della verità del matrimonio). La sintesi del messaggio del Pontefice ai giuristi ecclesiali è dunque un invito ad allargare gli orizzonti della razionalità giuridica oltre i ristretti limiti del letteralismo esegetico.

PAROLE CHIAVE: Benedetto XVI, diritto canonico, diritto naturale.

ABSTRACT: The article will examine the contribution of Benedict XVI to canonical science, analyzing his main provisions and juridical interventions. The most valuable contribution of the magisterium of the Pope regards the conception of justice in general. The identity crisis of contemporary law is connected to the loss of harmony between nature and reason, and the severing of the roots of classical learning (based on the natural law). The solutions pointed out by Benedict XVI are: to reconnect justice with being; to grasp the language of nature and to broaden the jurist's perspective, but also involving canonists (one thinks of the defense of the truth of marriage). The synthesis of the Pope's message to ecclesiastical jurists is therefore an invitation to broaden the horizons of juridic rationality beyond the restricted limits of exegetical literalism.

KEY WORDS: Benedict XVI, Canon Law, Natural Law.

SOMMARIO : 1. Premessa: un'analisi parziale e aperta. - 2. Benedetto XVI, legislatore. - 3. Benedetto XVI, maestro di diritto. - 4. La sensibilità di un "Papa teologo" per il problema giuridico. - 5. Il pensiero giuridico di Papa Benedetto. - 5.1. Il fondamento metafisico e naturale del diritto. - 5.2. La razionalità e oggettività di ciò che è giusto. - 5.3. Una concezione performativa dello «ius». - 6. Un'indimenticabile lezione di riforma nella continuità.

1. PREMESSA: UN'ANALISI PARZIALE E APERTA

L'INATTESA chiusura del pontificato di Benedetto XVI, che ha toccato e commosso tutto il mondo, è motivo di analisi e di riflessione circa l'ap-

porto del 264° Successore di Pietro alla scienza canonistica: che cosa lascia l'emerito Papa all'*Ecclesia iuris*? Lungi dall'esprimere apprezzamenti di circostanza o di cortesia, il bilancio di questi quasi otto anni di ministero ci sembra largamente fruttuoso e positivo. L'acume di uno dei più grandi pensatori a cavallo tra i due secoli e di un autorevolissimo protagonista del postconcilio¹ non ha mancato di orientare e illuminare il lavoro dei giuristi. La *sintesi del messaggio benedettino* ai cultori dello *ius*, in coerenza con la sua formazione e inclinazione speculativa, ci pare si indirizzi soprattutto a difendere la "verità del diritto" in un'epoca di non poca confusione e oscurità nella cultura cristiana.² I mirabili discorsi all'ONU³ e al Bundestag⁴ sono, ad esempio, un chiaro e pressante monito a non perdere di vista l'armonia tra natura e ragione che è alla base della tradizione giuridica greco-romano-scolastica. Un insegnamento tanto basilare e fondamentale non risulta purtroppo per nulla scontato e acquisito nella postmodernità. Benedetto XVI allora è stato un testimone critico dello sbandamento relativista del nostro tempo⁵ e un sapiente maestro anche per la razionalità giuridica.

Prima di esplorare il contributo di Benedetto XVI al pensiero e alla prassi della giustizia nella Chiesa, conviene premettere un paio di considerazioni per delimitare il senso dell'indagine.

In primo luogo bisogna chiarire che il più significativo contributo del "Papa teologo" alla Chiesa è stato ovviamente di carattere prettamente dottrinale e magisteriale. Nel pontificato benedettino brillano soprattutto le ricche omelie, le profonde catechesi e le penetranti *lectiones divinae*. Nell'idealità del Supremo Pastore la missione di nutrire il gregge con la Parola di Dio e di confermare i fratelli nella fede è stata sicuramente dominante e preponde-

¹ È indicativo del ruolo svolto nell'assise conciliare e dell'approfondimento dei relativi insegnamenti da parte di Joseph Ratzinger il contenuto dell'ultimo *Incontro di Benedetto XVI con i parroci e i sacerdoti della Diocesi di Roma* del 14.II.2013, in www.vatican.va (i documenti del Pontefice e i testi magisteriali di cui non si indica la localizzazione possono agevolmente essere rinvenuti nel sito della Santa Sede).

² Lo smarrimento interessa soprattutto la cultura secolare ma non è esente da ricadute nell'orizzonte ecclesiale. Cfr. anche F. D'AGOSTINO, *Un magistero per i giuristi. Riflessioni sugli insegnamenti di Benedetto XVI*, Cinisello Balsamo 2011.

³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite*, 18.IV.2008, «AAS» 100 (2008), pp. 331-338.

⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso al Bundestag di Berlino*, 22.IX.2012, con commento di M. DEL POZZO, *L'intelligenza del diritto di Benedetto XVI*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 163-181.

⁵ La "dittatura del relativismo" è una felice espressione dell'atteggiamento dispotico e oppressivo del pensiero debole e un costante fronte di lotta del magistero di Benedetto XVI (cfr. ad es. J. RATZINGER, *Omelia della Messa "pro eligendo Pontifice"*, 18.IV.2005; BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 5.VIII.2009, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, v/2 [2009], pp. 79-83). In merito vd. anche M. INTROVIGNE, *Tu sei Pietro. Benedetto XVI contro la dittatura del relativismo*, Milano 2011.

rante.⁶ I discorsi e le lezioni appaiono quasi come un genere minore e secondario, anche se per nulla trascurabile. Nell'orizzonte omiletico-mistagogico l'influenza *sub specie iuris* dell'impegno profuso logicamente è piuttosto limitata e contenuta. L'indole e l'esperienza docente ha dato luogo peraltro a lezioni o interventi davvero magistrali. Un discorso a parte bisognerebbe poi svolgere a proposito degli atti di governo (*infra* § 2). Il lascito ai giurisperiti pertanto rappresenta solo, per così dire, *una pepita d'oro in un'intera miniera*. L'evidenziazione dell'arricchimento del patrimonio canonistico (cui è circoscritta la nostra attenzione) non deve tradire insomma l'essenza e l'orientamento del ministero petrino di Benedetto XVI.

In secondo luogo, occorre precisare che in poche pagine è impossibile rendere ragione della mole di provvedimenti e insegnamenti resi dal Pontefice. In questa sede ci limitiamo quindi a un *esame parziale e frammentario* del pensiero e della produzione giuridica del Papa. Oltre che incompleta, l'*analisi* è chiaramente *aperta e provvisoria*. I tempi non sono probabilmente ancora maturi per tracciare un profilo attendibile e definitivo dell'opera e, soprattutto, dell'influenza di Benedetto XVI nel mondo del diritto.⁷ La profondità e incisività del messaggio trasmesso richiede infatti una maggior sedimentazione e maturazione, solo il tempo e l'esperienza storica potranno assicurare una valutazione serena e pienamente rispondente.

2. BENEDETTO XVI, LEGISLATORE

Pur soffermandoci principalmente in questa sede sul pensiero di Benedetto XVI, non si può trascurare un *accenno agli interventi normativi*. L'apporto giuridico del suo pontificato si è espresso infatti *in primis* negli atti di governo e poi nelle parole e negli insegnamenti. Nel novero degli atti normativi di maggior portata del Pontefice si possono annoverare una ventina di provvedimenti.⁸ L'attività legislativa (che ovviamente non esaurisce l'esercizio

⁶ È abbastanza significativo il tenore della prefazione del Papa al primo volume della traduzione della sua *Opera omnia* in italiano: «Quando, dopo qualche esitazione, ho deciso di accettare il progetto di un'edizione di tutte le mie opere, avevo ben chiaro che doveva valere l'ordine delle priorità seguite dal Concilio e che quindi all'inizio doveva esserci il volume con i miei scritti sulla liturgia. La liturgia della Chiesa è stata per me fin dall'infanzia la realtà centrale della mia vita e alla scuola di maestri come Schmaus, Söhngen, Pascher e Guardini, è diventata anche il centro del mio impegno teologico» (J. RATZINGER, *Prefazione al Volume iniziale dei miei scritti, Opera Omnia, Teologia della liturgia*, vol. XI, Città del Vaticano 2010, p. 6).

⁷ Gli insegnamenti e gli interventi del Pontefice in materia giuridica non solo non possono ritenersi pienamente definiti e sedimentati ma si auspica siano meglio recepiti, compresi e sviluppati in futuro.

⁸ Delle costituzioni apostoliche di Benedetto XVI solo l'*Anglicanorum coetibus* (4.XI.2009) ha una portata generale, le altre riguardano l'istituzione di singole circoscrizioni ecclesiastiche o raggruppamenti, a tale documento bisogna aggiungere le 19 lettere apostoliche *motu proprio datae*, cui in parte faremo cenno in seguito.

della potestà di giurisdizione ma in un certo senso ne rappresenta la manifestazione più elevata e programmatica) costituisce allora un primo doveroso ambito di esame dell'apporto benedettino dello *ius canonicum*.⁹ Gli interventi legislativi tra l'altro esprimono spesso le più chiare, consapevoli e durature direttive d'azione e d'indirizzo di un pontificato.

L'importanza e il numero dei provvedimenti chiaramente non è minimamente paragonabile a quella del suo illustre Predecessore,¹⁰ ma non per questo è privo di rilevanza e incisività. La stessa discrezione e modestia che ha accompagnato il portamento esteriore ha, per così dire, caratterizzato il suo stile di governo. Se Giovanni Paolo II è stato probabilmente il più grande "promulgatore" della storia della Chiesa,¹¹ Ratzinger è stato, prima, un fidato collaboratore e revisore del *Corpus iuris canonici* moderno,¹² e, poi, un degno prosecutore e perfezionatore dell'opera di rivisitazione, riqualificazione e ammodernamento dello *ius Ecclesiae*. Benedetto XVI ha infatti completato l'aggiornamento del sistema canonico (si pensi alla *Lex propria* della Segnatura Apostolica¹³ e al nuovo statuto dell'ULSA¹⁴) e ha cercato di *razionalizzare il funzionamento della Curia Romana* (introducendo, spostando o adeguando alcune competenze¹⁵).

L'ingenua presunzione di completezza e relativa definitività dell'assetto raggiunto, coltivata da alcuni, si è rivelata peraltro fallace e incerta. Il m. p.

⁹ C. J. Errázuriz M. differenzia opportunamente la configurazione, la realizzazione e la conoscenza nell'ambito della visione dinamica di ciò che è giusto nella Chiesa (*Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 210-268). La normativa e in generale la giurisdizione concernono i primi due aspetti, la scienza e l'approfondimento speculativo, cui ci riferiremo prevalentemente in seguito, riguardano invece la comprensione e la cultura del diritto ecclesiale.

¹⁰ La maestosità dell'opera legislativa di Giovanni Paolo II farebbe sfigurare quella di qualunque altro Pontefice.

¹¹ La lunghezza del Pontificato giovanneo-paolino e la provvidenziale esigenza storica della Chiesa hanno determinato una fecondità per numero e importanza di provvedimenti legislativi davvero fuori del comune. Per un inquadramento del rilievo della sua produzione cfr. anche il volume L. GEROSA (Ed.), *Giovanni Paolo II legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazioni e aperture*, Città del Vaticano 2013 o Z. GROCHOLEWSKI, *Giovanni Paolo II, legislatore, «Ius Ecclesiae»*, 17 (2005), pp. 335-344.

¹² La definizione risale allo stesso Giovanni Paolo II all'atto della presentazione del CCEO all'VIII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 25.X.1990, «Communicationes» 22 (1990), p. 208.

¹³ Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. *Antiqua ordinatione*, con la quale viene promulgata la "legge propria" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 21.VI.2008, con commento di J. LLOBELL, *La nuova "lex propria" della Segnatura Apostolica e i principi del processo canonico*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 441-477.

¹⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, m. p. *Venti anni orsono*, con cui viene approvato il nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), 7.VII. 2009, con nota di A. PERLASCA, *Commento al nuovo Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 243-268.

¹⁵ Cfr. *infra* ntt. 29 e 30.

Omnium in mentem, a prescindere dalle perplessità e riserve sollevate,¹⁶ ha dimostrato la possibilità e intenzione di procedere alla novellazione del Codice.¹⁷ Il più rilevante settore d'intervento nella legislazione vigente concerne comunque l'avvio della penetrante *revisione dell'intero Libro VI del CIC (De sanctionibus in Ecclesia)*. La tutela penale è stata a ragion veduta il maggior fronte di impegno del Supremo Legislatore e dei suoi organi ausiliari.¹⁸ Un'impresa di questo genere e portata richiede una notevole maturazione e ponderazione e non stupisce che non sia giunta a vedere la luce. Al di là della laboriosità e problematicità di riforme tanto incisive,¹⁹ sta di fatto che Benedetto XVI ha avuto la decisione e il coraggio di ripensare all'assetto del sistema criminale ecclesiastico e di palesare la natura strumentale e la congenita caducità del Codice.

Non è troppo difficile supporre che la configurazione della legislazione vigente da parte di ogni Papa si esplica prevalentemente in due direzioni: da un canto, il completamento degli *iter* procedurali già in corso e l'ottemperare alle esigenze dell'amministrazione della Chiesa universale o alle richieste maturate dall'esperienza e competenza degli organi ausiliari, con l'emanazione dei necessari atti; dall'altro, l'assunzione di autonome iniziative e l'inoltro di nuovi processi legislativi. Sia che si tratti di approvazioni o supervisioni autoritative sia che si tratti di decisioni e impulsi *stricto sensu* propri²⁰ decisiva è sempre la libera e consapevole volontà del Sommo Pontefice. L'atto stesso della rinuncia d'altronde è indicativo del senso e dello spirito assunti da Benedetto XVI nell'esercizio dell'ufficio.²¹ Il secondo profilo, la

¹⁶ BENEDETTO XVI, m. p. *Omnium in mentem*, per la modifica di alcune norme del Codice di Diritto canonico, 26.X.2009, con commento di M.Á. ORTIZ, *L'obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il m.p. "Omnium in mentem"*, «Ius Ecclesiae», 12 (2010), pp. 475-492.

¹⁷ *L'attività della Santa Sede 2010*, Città del Vaticano 2011, pp. 821-822 riferisce della costituzione su indicazione pontificia di quattro gruppi di studio per la revisione di alcune materie del Codice di diritto canonico riguardanti il diritto penale, processuale, matrimoniale, patrimoniale e i rapporti tra CIC e CCEO, le cui proposte non sono state ancora accolte.

¹⁸ Cfr. J.I. ARRIETA, *L'influsso del Cardinal Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, «La Civiltà Cattolica», 4.XII.2010, pp. 430-440; *L'attività della Santa Sede 2010*, Città del Vaticano 2011, pp. 821-822.

¹⁹ Può essere utile riportare quanto osserva J. Hervada: «L'arte di fare leggi, che è una parte della prudenza politica, tiene sempre conto della situazione reale della società, parte dalla *realtà sociale*. Non pretende cambiamenti rapidi e spettacolari – che di solito non si verificano, salvo in rare circostanze storiche – né procede per salti. Essa opera secondo la legge del progresso e del cambiamento graduale» (*Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, Roma 2013, p. 78).

²⁰ La forma del provvedimento legislativo può non riflettere chiaramente l'assunzione dell'iniziativa dell'emanazione della norma.

²¹ La spiegazione era stata fornita dallo stesso Pontefice: «Quando un Papa giunge alla chiara consapevolezza di non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l'incarico affidatogli allora ha il diritto e, in talune circostanze anche il dovere, di

regolamentazione autonoma o spontanea (supportata chiaramente dai necessari momenti consultivi e tecnici), esprime meglio tuttavia l'orientamento e la direzione impressi alla barca di Pietro dallo specifico Successore.

Nel primo versante, oltre alle molteplici erezioni di circoscrizioni ecclesiastiche²² e al riassetto di un paio di giurisdizioni locali,²³ emerge soprattutto il *compimento e perfezionamento del rinnovamento del quadro giuridico iniziato da Giovanni Paolo II*. A tale contesto sono da ascrivere sicuramente tanto il m. p. *Antiqua ordinatione* di promulgazione della *lex propria* della Segnatura²⁴ tanto il m. p. *Vent'anni or sono* di approvazione del nuovo statuto dell'ULSA.²⁵ Nella stessa linea, ancorché non rappresentino l'apice di un vero e proprio processo di gestazione, possono inquadrarsi pure i m. p. *Omnium in mentem* di modifica di alcuni canoni del CIC²⁶ e *Intima Ecclesiae natura* sul servizio della carità.²⁷

Per quanto attiene alla *spinta innovativa e propulsiva* voluta e promossa direttamente da Benedetto XVI, a parte quanto attiene alle stesse modalità di elezione del Romano Pontefice,²⁸ anche in linea con le linee portanti del suo servizio pastorale, ci pare si possano facilmente individuare tre direttrici principali: la *promozione del primato della grazia e della liturgia*, la *preoccupazione ecumenica* e l'*impulso evangelizzatore*. Questi tre obiettivi del ministero petrino di Benedetto XVI trovano un preciso riscontro anche in termini normativi.²⁹ Funge da sfondo e sostegno del desiderio di migliorare l'efficacia

dimettersi» (BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Intervista di Peter Seewald*, Città del Vaticano 2010, p. 53).

²² Nel sito della Santa Sede si annoverano 120 costituzioni apostoliche di Benedetto XVI: solo la menzionata *Anglicanorum coetibus* ha un rilievo più generale.

²³ Cfr. i m. p. *L'antica venerabile Basilica* del 31.v.2005 e *Totius orbis* del 9.xi.2005, con commento di A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Le nuove disposizioni pontificie riguardanti la Basilica di San Paolo fuori le Mura e le due Basiliche francescane di Assisi*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 293-304.

²⁴ Cfr. *supra* nt. 13.

²⁵ Cfr. *supra* nt. 14.

²⁶ Cfr. *supra* nt. 16.

²⁷ BENEDETTO XVI, m. p. *Intima Ecclesiae natura*, 11.xi.2012, «AAS», 104 (2012), pp. 996-1004.

²⁸ Il ripristino del tradizionale criterio di elezione del Romano Pontefice è l'oggetto del m. p. *De aliquibus mutationibus* (11.vi.2007), alcune aggiunte e integrazioni sono poi state introdotte nell'ultimo m. p. di Benedetto XVI, *Normas nonnullas* (22.ii.2013).

²⁹ Per quanto attiene alla promozione della liturgia ha ricevuto una considerevole attenzione nella dottrina liturgica e canonica il m. p. *Summorum Pontificum*, sulla liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 7.vii.2007 (cfr. con il relativo commento: A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Gli innovativi profili canonici del Motu proprio «Summorum Pontificum» sull'uso della liturgia anteriore alla riforma del 1970*, «Ius Ecclesiae», 19 [2007], pp. 689-708 e 763-772); un riflesso normativo della preoccupazione ecumenica è la costituzione degli Ordinariati personali per gli anglicani che rientrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica (*supra* nt. 8) nonché lo spostamento di competenze sulla Commissione *Ecclesia Dei* (cfr. m. p. *Ecclesiae unitatem*, 2.vii.2009, con commento di F. PUIG, *Mutamenti strutturali della Commissione Ecclesia Dei*, «Ius Ecclesiae», 21 [2009], pp. 699-704); l'impulso evangelizzatore si è concretizzato tra l'altro nell'istituzione del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

della missione della Chiesa anche la *razionalizzazione organizzativa e funzionale del governo centrale*.³⁰

L'esercizio della *potestas legislativa* da parte di Benedetto XVI ha lasciato dunque una traccia luminosa e duratura nella vita della Chiesa, non è mancata anzi una spiccata progettualità e una visione di futuro. L'anziano Pastore non solo ha affrontato le complesse prove del momento e le inevitabili contrarietà che si frappongono all'assunzione di ogni responsabilità ecclesiale ma ha impresso una precisa spinta e indirizzo al gregge affidatogli. È auspicabile chiaramente che le direttrici lucidamente evidenziate e perseguite ricevano un ulteriore sviluppo e un maturo compimento.

3. BENEDETTO XVI, MAESTRO DI DIRITTO

Il magistero giuridico di Benedetto XVI è più difficile da ricostruire.³¹ L'analisi delle possibili fonti infatti è piuttosto ampia e diversificata e presenta una maggior eterogeneità e varietà tipologica rispetto all'esame dei provvedimenti normativi. A rigore si tratterebbe – opera assai improba e laboriosa – di cogliere i riferimenti alla giustizia canonica e civile disseminati nei suoi molteplici interventi; in questa sede, almeno a livello di panoramica generale, ci concentreremo però sui contributi più espliciti e diretti,³² tralasciando richiami più occasionali o marginali. I filoni che più interessano l'ambito giuridico con una certa approssimazione e senza alcuna pretesa di esaustività e completezza possono essere rapportati: alle allocuzioni alla Rota Romana, al magistero connesso a particolari circostanze o celebrazioni, a profusioni in occasione di viaggi e visite istituzionali, a taluni discorsi al corpo diplomatico o ad amministratori politici locali.

L'appuntamento annuale in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Tri-

(cfr. m. p. *Ubicumque et semper*, 21.IX.2010, col quale si istituisce il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, con commento di F. PUIG, «Ius Ecclesiae», 12 [2010], pp. 765-773) e nell'indizione dell'Anno della fede (m. p. *Porta fidei*, 11.X.2011).

³⁰ Oltre ai riscontri istituzionali delle linee sopra indicate (*supra* nt. 29), cfr. pure m. p. *Quaerit semper*, 30.VIII.2011, sul trasferimento di competenze dalla Congregazione per il Culto all'Ufficio presso la Rota Romana (con nota di J. LLOBELL, *La competenza e la procedura per la dispensa "super quolibet matrimonio non consummato" nel m. p. "Quaerit semper"*, «Ius Ecclesiae», 24 [2012], pp. 457-482); m. p. *Ministrorum institutio*, con cui si trasferisce la competenza sui seminari dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero e m. p. *Fides per doctrinam*, con cui si trasferisce la competenza sulla catechesi dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione del 16.I.2013.

³¹ Un utile testo di riscontro per autorevolezza del relatore e specificità dell'oggetto è la profusione tenuta a Macerata da F. COCCOPALMERIO, *La Chiesa e il diritto nel pensiero di Benedetto XVI*, 17.IV.2012 (lo scritto non ci risulta ancora ufficialmente pubblicato).

³² Vista l'attenzione al magistero pontificio dedicata da *Ius Ecclesiae*, un primo sommario criterio di raffronto è costituito dagli Atti di Benedetto XVI raccolti nella Rivista.

bunale Apostolico della Rota Romana costituisce il più atteso e significativo riscontro del magistero giuridico pontificio.³³ L'indirizzo delle parole del Papa agli operatori dei tribunali ecclesiastici implica infatti un'esplicita portata canonistica, è abbastanza frequente inoltre qualche riferimento puntuale alla realtà matrimoniale cui è destinata gran parte della relativa attività giudiziaria;³⁴ in linea con l'impostazione teoretica di Benedetto XVI, non mancano comunque considerazioni di più ampio rilievo sul diritto e sull'ermeneutica processuale. Gli *otto discorsi alla Rota* di Benedetto XVI tracciano insomma un percorso unitario e coerente che mira a difendere la verità del matrimonio e a salvaguardare le esigenze della giustizia. Il rapporto tra diritto e pastorale,³⁵ l'essenza dell'istituto matrimoniale e la natura del coniugio,³⁶ il valore della giurisprudenza rotale,³⁷ la capacità e i requisiti del consenso matrimoniale,³⁸ l'integrazione tra giustizia, carità e verità nei giudizi,³⁹ il significato e il contenuto della preparazione alle nozze,⁴⁰ il retto criterio d'interpretazione della legislazione,⁴¹ il rapporto tra fede e matrimonio⁴² costituiscono in estrema sintesi i principali temi delle suddette prolusioni. Fermo restando le diverse congiunture e l'impellenza della correzione di abusi o disfunzioni nell'amministrazione della giustizia, l'insegnamento be-

³³ I Discorsi alla Rota precedenti al magistero di Benedetto XVI, anche a sottolineare il rilievo e l'importanza di questo appuntamento, sono stati raccolti da G. ERLEBACH, *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota romana, 1939-2003*, Città del Vaticano 2004.

³⁴ Cfr. anche G. VERSALDI, *La capacità di sposarsi nel magistero di Benedetto XVI*, Prolusione in occasione della Celebrazione di San Raimondo di Penyafort nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, 9.I.2013, «Ius Ecclesiae», 25 (2013), pp. 167-182, che ha passato in rassegna i principali interventi del Papa alla Rota.

³⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28.I.2006, con commento di M. DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 497-523.

³⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27.I.2007, con commento di F. PUIG, *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 483-494.

³⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26.I.2008, con commento di O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 20 (2008), pp. 457-478. In concomitanza col centenario della restaurazione del Tribunale della Rota.

³⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I.2009, con commento di M.Á. ORTIZ, *Capacità consensuale ed essenza del matrimonio*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 478-493.

³⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29.I.2010, con commento di M. DEL POZZO, *Caritas in veritate, salva iustitia*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), pp. 493-508.

⁴⁰ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 22.I.2011, con commento di P. BIANCHI, *“Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto”: l'esigenza di una seria pastorale prematrimoniale e di una coerente prassi giudiziaria*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 467-486.

⁴¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 21.I.2012, con commento di E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 701-718.

⁴² Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 26.I.2013, con commento di M. GAS AIXENDRI, *Fede e intenzione nel matrimonio sacramento*, «Ius Ecclesiae», 25 (2013), pp. 515-534.

nedettino in questo ambito si è rivolto soprattutto alle *questioni epistemologiche e deontologiche fondamentali*, ciò determina evidentemente una rilevanza giuridica che supera l'orizzonte strettamente canonistico.

I *discorsi celebrativi di particolari date o eventi giuridico ecclesiali* hanno parimenti una rilevante valenza quanto all'oggetto e ai destinatari. Per quanto il Santo Padre mantenga sempre uno stile affettuoso e premuroso, il tono e il piglio di tali ammaestramenti non è in genere meramente encomiastico o commemorativo, riesce ad enucleare criteri o principi d'indirizzo chiarificatori e illuminanti. Spiccano in questo contesto il *Discorso in occasione del xxv° anniversario del Codice*⁴³ o il *Discorso alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*.⁴⁴ Il *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*⁴⁵ brilla in modo particolare per acume e lucidità. La difficoltà e quasi l'ostilità nell'ascoltare e decodificare il messaggio di senso e di valore iscritto nella realtà delle cose evidenzia l'emergenza ontologica e antropologica attuale. L'intelligibilità e razionalità del creato è un presupposto ricorrente nel pensiero teologico di Benedetto XVI che ha un chiaro riflesso nell'impostazione del tema giuridico: il diritto naturale è il nucleo e l'essenza di ogni manifestazione obbligatoria.⁴⁶ Particolare curiosità e interesse stuzzica poi l'*Allocazione mai tenuta all'Università La Sapienza di Roma*.⁴⁷ Nell'analisi dell'unità del sapere e dell'impostazione classica degli studi universitari non manca uno specifico riferimento al ruolo e la portata dello *ius*. La formazione del giurista e il contributo storico della disciplina è una chiara testimonianza del fondamento umanistico e del ruolo pacificatore della giurisprudenza.

Nel contesto di *viaggi o visite apostoliche* non è quasi mai mancato un incontro con i politici e gli amministratori. In questo caso l'apporto canonistico è

⁴³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione del xxv° anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico*, 25.I.2008, con commento di M. DEL POZZO, *Il diritto canonico come "insieme delle realtà giuridiche" nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae», 20 (2008), pp. 445-456.

⁴⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4:II.2011, con commento di J. CANOSA, *L'attività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al servizio della comunione nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 487-500.

⁴⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12.II.2007, con commento di M. DEL POZZO, *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 495-509.

⁴⁶ «[...] ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale» (*Discorso sulla legge naturale*, p. 496). Concetti analoghi sono contenuti pure nel *Discorso al Bundestag* (*supra* nt. 4).

⁴⁷ Le polemiche e le pretestuose contestazioni, come è noto, determinarono la cancellazione della prevista prolusione. Nel sito della Santa Sede è riportato il Discorso con la seguente precisazione: «Testo dell'allocuzione che il Santo Padre Benedetto XVI avrebbe pronunciato nel corso della Visita all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, prevista per il 17 gennaio, poi annullata in data 15 gennaio 2008».

secondario e indiretto, il magistero papale è rivolto ai *governanti* e ai *giuristi civili*. La canonistica tuttavia non può ritenersi esente dai richiami pontifici sia per l'esigenza di dialogare e confrontarsi con l'omologa speculazione secolare sia per il forte rischio di assumerne quasi per osmosi categorie o forme mentali (prevalentemente formalistiche e positivistiche). Le due lezioni magistrali che hanno fatto storia e, in parte, scalpore sono quelle di Ratisbona e di Berlino. L'una ha affrontato il rapporto tra fede e ragione e tracciato le basi della cultura cristiana (il provvidenziale incontro tra la filosofia greca e la religione d'Israele),⁴⁸ l'altra ha aggiunto il genio giuridico dei romani all'analisi dei capisaldi della civiltà europea.⁴⁹ L'opzione primigenia per il diritto naturale rispetto agli ordinamenti religiosi manifesta dunque il positivo concorso di natura e ragione nell'edificazione della società occidentale. L'eclissi della concezione classica dello *ius* è allora una seria minaccia all'identità stessa del vecchio continente. Il monito benedettino comunque contiene, come sempre, indicazioni e proposte per un ristabilimento del "vero diritto". L'Assemblea Generale dell'ONU è stato il contesto più suggestivo e solenne per rivendicare il rispetto dei diritti umani e il presupposto del loro riconoscimento.⁵⁰ Dinanzi al Parlamento britannico⁵¹ e in Austria⁵² il Papa ha parimenti reclamato l'intangibilità della dignità personale e il riferimento alla legge naturale come guida e orientamento dell'azione di governo. Anche in ambienti scomodi e ostici, Benedetto XVI insomma ha sostenuto e giustificato, senza mezzi termini e ambiguità, il contenuto veritativo della giustizia e l'oggettività del bene comune.

Un discorso in parte analogo può essere svolto per le *riunioni annuali col corpo diplomatico*,⁵³ *gli incontri con gli amministratori locali*⁵⁴ o *taluni messaggi per la pace*.⁵⁵ Il tema giuridico è frequente e ricorrente ma non funge in questo contesto da fulcro o nucleo dell'argomentazione. In queste occasioni il Pontefice manifesta infatti minor propensione esplicativa e dottrinale. La re-

⁴⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso all'Incontro con i rappresentanti della scienza*, 12.IX.2006, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, II/2 (2006), pp. 257-267. ⁴⁹ Cfr. *supra* nt. 4.

⁵⁰ Cfr. *supra* nt. 3.

⁵¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Incontro con le autorità civili*, Westminster Hall, 17.IX.2010, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, VI/2 (2010), pp. 238-242.

⁵² Cfr. BENEDETTO XVI, *Incontro con le autorità e con il corpo diplomatico*, Vienna 7.IX.2007, «L'Osservatore Romano», 9.IX.2007, p. 6-7.

⁵³ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9.I.2006 e 8.I.2007. Questo tipo di incontri si è svolto anche negli anni successivi.

⁵⁴ Cfr. Benedetto XVI, *Discorso agli amministratori della Regione Lazio del Comune e della Provincia di Roma*, 12.I.2006 e 11.I.2007. Anche questo tipo di incontri si è svolto pure negli anni successivi.

⁵⁵ Particolarmente significativi paiono i *Messaggi per la Giornata Mondiale della Pace* del 2013 (*Beati gli operatori di pace*), 2012 (*Educare i giovani alla giustizia e alla pace*), 2007 (*La persona umana, cuore della pace*) e 2006 (*Nella verità, la pace*).

altà del diritto funge così da sfondo e presupposto dell'esortazione: al Papa interessa infatti sollecitare la prassi della giustizia e la tutela dei valori morali più della teoria e della coerenza del sapere.

4. LA SENSIBILITÀ DI UN "PAPA TEOLOGO" PER IL PROBLEMA GIURIDICO

«Ma imparate anche a comprendere e – oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell'amore». ⁵⁶ Il passo riportato della *Lettera ai seminaristi* manifesta con la spontaneità e il calore di questo singolare scritto l'*amore del Papa per il diritto canonico*. Un amore, potremmo dire, "tardivo" e "secondario" ⁵⁷ ma non per questo meno reale ed effettivo. La dilatazione del cuore del Padre comune riconducibile al carisma petrino sembra aver ricompreso insomma non solo i propri figli canonisti ma anche l'oggetto della relativa scienza. Il percorso testuale compiuto, per quanto frammentario e incompleto, ⁵⁸ dimostra quanto l'esigenza della giustizia sia presente e diffusa nel pensiero di Benedetto XVI. La *parabola esistenziale del Pontefice* con le crescenti responsabilità di comando ha probabilmente determinato una progressiva approssimazione al *mysterium iuris*. ⁵⁹ L'intervista *Luce del mondo* pare un'eloquente dimostrazione della rilevanza della difesa del giusto ordine ecclesiale di fronte alle sfide e difficoltà contemporanee. ⁶⁰ La lunga esperienza di governo (prima come Arcivescovo, poi come Prefetto della Congregazione e infine come Pontefice) ha determinato insomma una familiarità e dimestichezza con la materia giuridica operativa e applicativa più che astratta e teorica. Si

⁵⁶ BENEDETTO XVI, *Lettera ai seminaristi*, 18.x.2010, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, VI/2 (2010), p. 634.

⁵⁷ L'attrazione per la liturgia e la parola di Dio appaiono come la vera e primigenia passione del Pontefice (cfr. J. RATZINGER, *La mia vita. Autobiografia*, Cinisello Balsamo 2005 [ristampa], p. 120).

⁵⁸ Ci siamo astenuti ad es. dal considerare specificamente i riferimenti giuridici presenti negli scritti di magistero più corposi (le encicliche e le esortazioni apostoliche). La tematica giuridica non è sicuramente al centro delle riflessioni o preoccupazioni dottrinali del Santo Padre. Almeno in un paio di casi tuttavia il riferimento alla giustizia non è del tutto secondario ed episodico (ci riferiamo alla lett. enc. *Deus caritas est*, 25.xii.2005, «AAS», 98 (2006), pp. 237-241 [nn. 26-29] e all'es. ap. *Africae munus*, 19.xi.2011). Un discorso a parte andrebbe svolto per la lett. enc. *Caritas in veritate* (29.vi.2009, «AAS», 101 [2009], pp. 641-709): la questione sociale non può chiaramente prescindere dall'ordine del diritto (principalmente Capp. III e IV).

⁵⁹ Per l'espressione cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997, pp. 1-2. Commentando l'Inno dell'Ora Terza il Santo Padre affermava: «"Vigor": è la forza vitale del nostro essere e anche il vigore giuridico di una realtà» (8.x.2012). Il sorprendente ricorso a concetti giuridici indica quanto la forza del diritto sia entrata nella mente del Papa.

⁶⁰ Cfr. *supra* nt. 21.

tratta di una conoscenza e stima, magari indotta e riflessa, ma pur sempre sincera e sentita.

Puntualizzata l'autenticità e rettitudine dell'interesse del Papa per il problema giuridico, occorre precisare il *sensu del suo contributo*. Per la funzione e la preparazione del Papa, non c'era da aspettarsi logicamente una particolare intuizione tecnica e specialistica ma ci si poteva ben immaginare un'illuminazione prudentiale e sapienziale: così è stato. Il legato di Benedetto XVI ai canonisti più significativo concerne probabilmente la *spiegazione del fondamento e della radice della giuridicità*. La scoperta dell'essenza del dovuto e il concreto esercizio della prudenza non a caso rappresentano la chiave di volta della realizzazione della giustizia. La lezione della storia e della tradizione, ancorché oggigiorno spesso dimenticata o trascurata, è una guida sicura e affidabile per ritrovare il "vero diritto".⁶¹ Già in altro contesto rilevavamo che «l'apporto e la penetrazione di un "non giurista di formazione" può risultare sorprendente e ancor più stimolante per giuristi di professione».⁶² Un certo stacco o distanza permette di guardare la realtà in maniera più lucida e penetrante.

L'apprezzamento per lo spessore di alcuni interventi non deve condurre ovviamente a improprie enfattizzazioni o incensazioni. Sul piano speculativo, Benedetto XVI non ha inteso proporre un insegnamento originale né è giunto a conclusioni sorprendenti; da sapiente teologo e pastore ha dimostrato tuttavia una sensibilità e una penetrazione per la questione giuridica fuori dal comune.⁶³ A scanso di equivoci e indebite esagerazioni ci preme ribadire che provocatoria e stimolante più del contenuto del messaggio è la presentazione e l'impostazione. Benedetto XVI non ha preteso insomma di cambiare o innovare ma di ricordare e riabilitare la dottrina tradizionale.

5. IL PENSIERO GIURIDICO DI PAPA BENEDETTO

La più chiara esposizione del pensiero giuridico di Joseph Ratzinger risale alla *Lectio magistralis* pronunciata in occasione del conferimento della laurea *honoris causa* in Giurisprudenza da parte della LUMSA.⁶⁴ In quell'occasione il futuro Pontefice espose la sua riflessione attraverso *due tesi*: «1. L'elaborazione e la strutturazione del diritto non è immediatamente un problema teologico, ma un problema della "recta ratio", della retta ragione. Questa retta ragione deve cercare di discernere, al di là delle opinioni e delle correnti

⁶¹ «Come possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto e il diritto solo apparente?» Si tratta appunto dell'interrogativo da cui muove il *Discorso al Bundestag*.

⁶² DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia...* (nt. 35), p. 506.

⁶³ Un significativo elemento di maturazione è stata l'esperienza e la prassi di governo.

⁶⁴ J. RATZINGER, *Lectio doctoralis*, 10.XI.1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 11-14.

di pensiero, ciò che è giusto, il diritto in se stesso, ciò che è conforme all'esigenza interna dell'essere umano di tutti i luoghi e che lo distingue da ciò che è distruttivo dell'uomo. [...] 2. La redenzione non dissolve la creazione ed il suo ordine, ma al contrario ci restituisce la possibilità di percepire la voce del creatore nella sua creazione e così di comprendere meglio i fondamenti del diritto. Metafisica e fede, natura e grazia, legge e vangelo non si oppongono, ma sono intimamente legati». ⁶⁵ I due rilievi evidentemente sono ancora straordinariamente attuali e fecondi. Tutto il magistero giuridico di Benedetto XVI ci pare si possa inquadrare in quella luce e prospettiva. L'emerito Papa ha infatti ribadito e giustificato, forse con più urgenza e forza, la necessità del ritorno alle radici e alle fonti del sapere classico: «La cultura dell'Europa è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma – dall'incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l'intima identità dell'Europa. Nella consapevolezza della responsabilità dell'uomo davanti a Dio e nel riconoscimento della dignità inviolabile dell'uomo, di ogni uomo, questo incontro ha fissato dei criteri del diritto, difendere i quali è nostro compito in questo momento storico». ⁶⁶ La sfida posta dalla cultura della postmodernità è rappresentata *ad mentem Papae* dal *recupero dell'integrazione e armonia tra natura e ragione*.

Di seguito cerchiamo di sintetizzare i *capisaldi dell'insegnamento benedettino* in tre punti. Tali coordinate concettuali, senza chiaramente alcuna pretesa di completezza e sistematicità, possono fornire almeno un'idea della penetrazione teorica del Papa.

5. 1. Il fondamento metafisico e naturale del diritto

La più significativa sollecitazione di Benedetto XVI ai giuristi sembra la *riscoperta* e la *valorizzazione della matrice naturale del diritto*. In almeno tre occasioni il Papa ha ribadito l'essenza del fenomeno giuridico e riproposto la dottrina classica sul diritto naturale: i Discorsi sulla legge naturale, all'ONU e al Bundestag. ⁶⁷ La spiegazione del Santo Padre è fondata evidentemente sulla più solida tradizione tomista. Papa Benedetto ripropone dunque la dottrina di sempre, ⁶⁸ introduce però un'acuta contestualizzazione, utilizza un linguaggio comunicativo e suadente, propone vivaci stimoli intellettuali e originalità argomentative. L'interesse principale deriva proprio dal fatto che il Pontefice si pone in dialogo e confronto con la cultura moderna. La

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Discorso al Bundestag* (nt. 4).

⁶⁷ Cfr. *supra* ntt. 45, 3 e 4.

⁶⁸ La dottrina classica è esposta anche dal documento della COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, 1-6.XII.2008.

fallacia dei presupposti del normativismo e del relativismo ideologico viene ricostruita e svelata conoscendo le ragioni contrarie e ponendosi in comunicazione con i propri interlocutori. Un conclamato merito dello stile ratzingeriano, che ha segnato anche il suo ministero petrino, è appunto la non comune capacità dialettica e discorsiva.⁶⁹ Quale attento osservatore e sapiente medico, il Papa delinea dunque la diagnosi e cerca di elaborare la terapia. Se la malattia è lo smarrimento e la perdita della nozione metafisica di natura,⁷⁰ la soluzione consiste nel *riparare la capacità di ascoltare la natura* e nell'*allargare gli orizzonti della razionalità giuridica*.⁷¹ Vale la pena precisare brevemente questi due elementi concettuali.

L'analisi critica dell'*origine della deviazione del pensiero giuridico contemporaneo* proposta da Benedetto XVI è molto lucida e perspicace. La svolta culturale della modernità consiste proprio nella *cesura o separazione tra essere e dover essere*. L'antropocentrismo immanentistico⁷² porta all'esaltazione della libertà individuale e all'autonoma impostazione della vita sociale. Lo *ius* in tal modo è stato, più o meno consapevolmente, privato della sua radice entitativa e del suo fondamento ontologico. La chiara sostanzialità del rapporto di debito presente nel sapere classico (chiaramente espressa nella *ipsa res iusta* tommasiana⁷³) finisce in pratica col ridursi alla congruenza formale o alla forza legale della pretesa. Il fenomeno giuridico viene così svincolato dal suo essenziale presupposto metafisico e ricondotto al mero potere della volontà. La scienza della giustizia viene rapportata soltanto alla logica e alla coerenza del sistema di regole convenzionalmente stabilite. Il mondo giuridico diviene in questo modo isolato, asfittico, chiuso e autoreferenziale. Per ritrovare il vero nucleo o centro del diritto occorre invece ristabilire il collegamento con il reale e recuperare l'influenza strutturante dell'essere.⁷⁴ Il punto di partenza obbligato di ogni titolarità di diritto è il riconoscimento della *doverosità iscritta nello sta-*

⁶⁹ Le interrogazioni e le provocazioni intellettuali stimolano il dialogo e pongono l'interlocutore in ascolto degli insegnamenti umilmente proposti.

⁷⁰ Nella lezione alla LUMSA Ratzinger aveva già individuato i sintomi della malattia: «Poiché negli stati moderni la metafisica e con essa il diritto naturale sembra essere definitivamente venuto meno, è in corso una trasformazione del diritto, i cui passi ulteriori non sono ancora prevedibili; il concetto stesso di diritto perde i suoi contorni precisi» (*Lectio doctoralis*, nt. 64). È chiaro ed esplicito comunque il collegamento tra metafisica ed essenza della giuridicità.

⁷¹ «Quando nel nostro rapporto con la realtà c'è qualcosa che non va, allora dobbiamo tutti riflettere seriamente sull'insieme e tutti siamo rinviiati alla questione circa i fondamenti della nostra stessa cultura» (*Discorso al Bundestag*, nt. 4).

⁷² La scienza giuridica attuale per lo più si fonda sul principio d'immanenza, per interessanti rilievi critici circa i presupposti culturali del pensiero moderno cfr. J. MARITAIN, *Tre riformatori*, Brescia 1967, pp. 84-89.

⁷³ Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 57, a. 1, ad 2.

⁷⁴ Il dover essere segue e deriva sempre dall'essere. La dignità personale, l'eccellenza dell'essere dell'individuo umano, costituisce il fondamento di ogni titolarità giuridica.

tuto ontologico della persona. La corretta percezione della natura delle cose è il principio direttivo del vivere civile. Lo *smarrimento della concezione metafisica e trascendente dell'esistenza* comporta insomma un *grave deficit per la giustizia*.

Questa prima tesi apparentemente a poco a poco a che vedere col diritto ecclesiale, in esso è assodata l'origine soprannaturale e il diritto naturale è implicitamente recepito dall'ordinamento.⁷⁵ In realtà *anche l'ordinamento canonico è esposto al forte rischio dell'appiattimento metafisico, antropologico ed epistemologico segnalato*. L'ampia diffusione nella canonistica del metodo esegetico e della *schola textum* rischiano di far perdere di vista la specificità sapienziale e prudenziale dell'arte del giusto. Il letteralismo e il rubricismo sono una patente manifestazione storica dell'impoverimento del fatto di diritto.⁷⁶ Il riconoscimento della matrice divina dello *ius in Ecclesia* non basta ad assicurare la rispondenza del sistema, occorre sempre penetrare la natura o la sopra-natura dell'oggetto. Il giurista in pratica è chiamato costantemente a *"decodificare" l'essenza delle cose e delle persone*.⁷⁷ Il semplice dato naturale poi conferma molti aspetti della *iurisdictio ecclesiastica*. Un caso emblematico è l'istituto matrimoniale: la verità sul coniugio è il fulcro di tutta la disciplina e l'amministrazione della giustizia. Non a caso Benedetto XVI in questo ambito, in linea col suo Predecessore, ha insistito tanto sull'essenza del consenso e sulla rispondenza sostanziale dell'ermeneutica legale.⁷⁸ La promozione della dignità del matrimonio allora non è altro che il rispetto della "verità del principio", dell'ordine della creazione.⁷⁹

5. 2. *La razionalità e oggettività di ciò che è giusto*

Un'idea costante nell'insegnamento benedettino è la *razionalità e intelligibilità dell'oggetto della giustizia*. Il riferimento al *logos* ha accompagnato l'intero itinerario intellettuale e speculativo di Ratzinger-Benedetto XVI⁸⁰ e trova un puntuale riscontro nell'ambito giuridico. Natura e ragione – a dire del Papa

⁷⁵ Il principio costituzionale canonico è dato dalla prevalenza del diritto divino rispetto al diritto umano ecclesiastico (Cfr. E. MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, Pamplona 2013, pp. 130-133). Il diritto naturale è immediatamente vigente nell'ordinamento canonico.

⁷⁶ Cfr. M. DEL POZZO, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Milano 2008, pp. 152-160. Tali impostazioni concettuali tra l'altro non possono considerarsi del tutto superate e archiviate.

⁷⁷ Il carattere soprannaturale non disconosce la vigenza del presupposto naturale. Basta ad esempio pensare ai diritti fondamentali del fedele.

⁷⁸ Cfr. *supra* ntt. 35, 36, 38, 41.

⁷⁹ L'espressione giovanneo paolina torna in BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27.1.2007, nt. 36. Conviene a rigore parlare di 'ordine della creazione redenta' a esplicitare la sublimazione e il corroboramento avvenuto nell'elevazione al piano soprannaturale (cfr. can. 1055 § 1).

⁸⁰ Cfr. ad es. i riferimenti già presenti in J. RATZINGER, *Introduzione al cristianesimo*, Brescia 2005, pp. 141-147 (l'opera originaria risale al 1968).

– costituiscono i capisaldi del diritto: «[il cristianesimo] Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto – ha rimandato all’armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un’armonia che però presuppone l’essere ambedue le sfere fondate nella Ragione creatrice di Dio». ⁸¹ Nella sua ricostruzione *natura* e *ratio* non sono minimamente in contrasto: si fondono e combinano armonicamente. La ragione segue, spiega e illumina il quadro naturale ed è chiamata poi a perfezionarlo e completarlo nella storia. Nel *Discorso al Bundestag* che rappresenta quasi la *magna charta* del suo magistero giuridico il Pontefice afferma dunque esplicitamente l’integrazione tra ragione oggettiva e soggettiva. In un contesto più lontano dalla cultura cristiana aveva già parlato sinteticamente di “ragione naturale”. ⁸² Insistentemente ricorre all’espressione “Ragione creatrice”. ⁸³ Il piano salvifico universale ha in pratica un’*intrinseca ragionevolezza e concludenza*.

L’impegno prioritario del Papa è connotato “a tutto campo” dalla *difesa e salvaguardia della verità*. Il *soggettivismo* e il *relativismo*, tanto diffusi nel pensiero e nella mentalità odierni, minacciano seriamente le basi della cultura e della civiltà occidentale. Come ha denunciato frequentemente il Pontefice, la negazione dell’esistenza di valori universali e assoluti riduce la legalità al mero rispetto di procedure o regole condivise. ⁸⁴ Tale impostazione rappresenta invero un misero surrogato e talora una contraffazione del diritto. Solo il riconoscimento del fondamento metafisico del fenomeno giuridico assicura pienamente l’oggettività e la rispondenza del dovuto. *L’adaequatio intellectus et rei* ⁸⁵ mette infatti il giurista al riparo dalla deriva idealistica o consensualistica moderna. Il volontarismo, il formalismo e l’astrattismo, che attanagliano la scienza giuridica secolare, ⁸⁶ non sono che degenerazioni della retta ragione. *Il realismo conduce invece alla razionalità, oggettività e concretezza del giusto*. L’approccio classico quindi evita anche l’astrattismo rivendicativo e dichiarativo che spesso trascura la materialità ed effettività dell’attribuzione del bene.

⁸¹ *Discorso al Bundestag*, nt. 4.

⁸² Cfr. *Discorso all’ONU*, nt. 3.

⁸³ Per un riferimento più generale alla razionalità della creazione cfr. J. RATZINGER, *Creazione e peccato. Catechesi sull’origine del mondo e sulla caduta*, Cinisello Balsamo 1987². L’espressione ricorre frequentemente nel magistero benedettino (cfr. ad es. *Discorso sulla legge naturale*, nt. 45).

⁸⁴ «Il pericolo del mondo occidentale – per parlare solo di questo – è oggi che l’uomo, proprio in considerazione della grandezza del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla questione della verità. E ciò significa allo stesso tempo che la ragione, alla fine, si piega davanti alla pressione degli interessi e all’attrattiva dell’utilità, costretta a riconoscerla come criterio ultimo». (*Allocuzione a La Sapienza*, nt. 47).

⁸⁵ Cfr. *S. Th. I*, q. 21 a. 2.c, riportata anche in J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione*, Città del Vaticano 2011, p. 216.

⁸⁶ Cfr. M. DEL POZZO, *L’evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, pp. 586-588.

L'*ambito canonico* non è del tutto immune dalle contaminazioni conoscitive e, soprattutto, operative segnalate. Il brocardo *veritas, non auctoritas, facit ius* indica un chiaro limite all'esercizio della potestà di governo e un temperamento del principio gerarchico. Per un'elementare ragione di coerenza il diritto divino non è dispotico e arbitrario ma logico e sensato. Il positivismo è un errore conoscitivo e pratico soggiacente all'interpretazione della stessa legge canonica.⁸⁷ L'eccessivo letteralismo o la minuziosità esegetica rischiano di scadere nel normativismo ogni qualvolta perdono di vista il dato reale e la natura del bene. In questa chiave, equivoci o sbandamenti espressamente condannati da Benedetto XVI sono la soggettivizzazione dell'incapacità⁸⁸ e l'indebita estensione dell'esclusione del *bonum coniugum*.⁸⁹ La realtà matrimoniale non può insomma essere sacrificata a istanze o deformazioni di tipo pastoralista.

5. 3. Una concezione performativa dello «ius»

Con categorie care al Pontefice,⁹⁰ parliamo di “concezione performativa dello *ius*” ad indicare la necessità di un *profondo coinvolgimento etico dei giuristi*. L'operare giustamente non è una costruzione intellettuale ideale e astratta ma la concreta attribuzione di ciò che è giusto. La *iuris dictio*,⁹¹ il conferimento del dovuto, non è un mero *facere* (l'applicazione di una tecnica⁹²) ma un *agere* (un comportamento che sollecita il concorso perfetto dell'agente), richiede allora la formazione e la disposizione degli operatori. La sapienza antropologica cristiana è ben cosciente del fatto che la giustizia non discende tanto dalla perfezione formale del sistema e delle regole ma dalla qualità e rettitudine delle persone, *in primis* dei giudici. Per fare il giusto, per dare il bene, bisogna sapere e volere essere giusti.⁹³ Benedetto XVI non ha mancato di ricordare e richiamare quest'elementare verità, ha insistito ripetutamente sulla conformazione esistenziale e deontologica degli operatori. L'arte del giusto esige, in generale e a maggior ragione *in Ecclesia*, speciali integrità e

⁸⁷ Cfr. in particolare *supra* ntt. 41 e 43.

⁸⁸ «Questa capacità non viene misurata in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell'unione coniugale mediante l'adempimento degli obblighi essenziali, ma in relazione all'efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto nuziale» (*Discorso alla Rota 2009*, nt. 38).

⁸⁹ Per quanto concerne il *bonum coniugum* vd. *Discorsi alla Rota 2011 e 2013*, n. 3, ntt. 40 e 42.

⁹⁰ Cfr. es. BENEDETTO XVI, lett. enc. *Spe salvi*, 30.XI.2007, nn. 4 e 10, «AAS», 99 (2007), pp. 988 e 994.

⁹¹ Meglio e più chiaro sarebbe parlare di *iuris attributio*, il dire o affermare il diritto è funzionale all'effettiva dazione della cosa giusta.

⁹² La concezione illuministica del giudice come “la bocca che pronuncia la parola della legge” vanifica e annulla il ruolo del giurista e rappresenta una pura astrazione concettuale.

⁹³ Si tratta della *constans et perpetua voluntas* della formula classica della giustizia ulpiana.

qualità. Ci sembra che questo punto emerga da almeno tre passaggi argomentativi.

Nei diversi *Discorsi alla Rota*, le parole rivolte *in primis* ai Prelati Uditori, al di là delle consuete espressioni di apprezzamento e di stima ma non per questo meramente convenzionali e formali, contengono indicazioni circa il *modus operandi* e lo stile della *iurisdictio* ecclesiastica. La richiesta connaturalità con la giustizia spinge a cercare il bene proprio di ciascuno senza palliativi, cedimenti o arrendevolezza.⁹⁴ La verità sul matrimonio è un campo in cui si palesa chiaramente come “scorciatoie pastoraliste” o “lentezze ingiustificate” disdicono alla difesa del diritto. In modo particolare i *Discorsi alla Rota Romana del 2010 e 2012* sono efficaci trattazioni sui principi direttivi del processo e l’ermeneutica della legge. Il rapporto tra giustizia e carità, che pure ha peculiari riscontri nel giudizio canonico,⁹⁵ trova la sua base e insopprimibile sbocco nell’equanime accertamento della verità. L’interpretazione della legge non può che conformarsi alla natura della cosa regolata: in tal senso il *canonista* non è un filologo o esegeta del testo ma un *sapiente conoscitore della realtà sostanziale e legale*. L’accoglimento di questo insegnamento ha uno specifico rilievo e riferimento nell’ordinamento canonico,⁹⁶ ma avrebbe conseguenze ben più dirompenti nella mentalità dei giuristi secolari. Lo stesso richiamo all’osservanza e applicazione della *Dignitas connubii* esprime la viva preoccupazione del Pontefice per l’aggiornamento e la qualificazione dei ministri dei tribunali ecclesiastici.⁹⁷ Le Allocuzioni alla Rota, a prescindere dal tema affrontato, hanno come dato costante una non trascurabile componente didattica ed educativa (non sono mere istruzioni o direttive operative), manifestano nella stessa circostanza della prolusione lo zelo per la cultura e maturazione dei più rinomati responsabili dell’amministrazione della giustizia. Su quest’aspetto l’impostazione benedettina si pone evidentemente in stretta continuità e congruenza col magistero dei precedenti Pontefici.

Indicativa è infine la considerazione dell’*apporto del sapere giuridico nella formazione dei chierici e degli umanisti*. In distinti momenti, come già ricordato, Benedetto XVI ha guardato all’influenza dello *ius* negli studi ecclesiali e secolari.⁹⁸ Il suo riportato punto della lettera ai seminaristi⁹⁹ esprime il riconoscimento del valore del sapere canonico e la coscienza della sua importanza nella preparazione sacerdotale. Il rispetto della giustizia viene posto dal

⁹⁴ Cfr. *supra* nt. 39.

⁹⁵ La benevolenza e l’affabilità verso le parti e gli altri agenti processuali contribuiscono a creare quel clima fraterno e collaborativo e la spinta pacificatoria e che connota il processo ecclesiale, ma non alterano il rigore della giustizia.

⁹⁶ Tra l’altro, come ricorda il Papa, il *sentire cum Ecclesia* resta un canone interpretativo fondamentale e insostituibile della correttezza della soluzione.

⁹⁷ Cfr. *supra* nnt. 35, 38 e 39.

⁹⁸ Cfr. *supra* nnt. 56 e 47.

⁹⁹ Cfr. *supra* nt. 56.

Papa ancora una volta in termini di connessione e convergenza con l'ordine della carità. Nella "lezione virtuale" all'Università La Sapienza il Pontefice nel contesto dell'impostazione tradizionale degli studi universitari ha affrontato il rapporto tra teoria e prassi nella Facoltà di giurisprudenza. Il nucleo della costituzione di «un ordinamento della libertà, della dignità umana e dei diritti dell'uomo» è colto nella *sensibilità per la verità*.¹⁰⁰ La stessa impostazione del sapere antico esaltava la *dimensione umanistica dell'operare secondo giustizia*. Il rischio è allora la chiusura e la restrizione mentale e comportamentale dei giuristi, tipico del positivismo.¹⁰¹ Se il riferimento ai seminaristi appare come un'apertura d'animo e una paterna raccomandazione del Pastore supremo, la lezione alla Sapienza inquadra in una visione più organica la natura e la missione dell'università. In entrambi i casi *il diritto (canonico o civile) concorre alla completezza del dover essere della società*.

Nella mente di Benedetto XVI sembra delinarsi insomma una scontata *connaturalità e concordanza tra bontà morale e senso della giustizia*.

6. UN'INDIMENTICABILE LEZIONE DI RIFORMA NELLA CONTINUITÀ

Dalla sommaria panoramica delle fonti e dall'analisi del pensiero benedettino presentata emerge che la specificità dell'apporto del ministero petrino di Benedetto XVI al tema giuridico concerne principalmente due aspetti: *l'approfondimento critico delle basi del pensiero moderno* e *la denuncia profetica delle deviazioni e sbandamenti presenti*.

L'emerito Papa ha saputo dunque individuare acutamente e lucidamente la ragione della crisi nella teoria e nella pratica della giustizia contemporanea e ha delineato la strada, probabilmente lunga e laboriosa, da percorrere: ricollegare il dover essere all'essere, cogliere il linguaggio della natura e ampliare la prospettiva d'osservazione del giurista.¹⁰² Si tratta in pratica di un *pressante invito ad allargare gli orizzonti della razionalità giuridica*.

Fermo restando il pregio e valore del contributo teoretico, merita una valutazione molto positiva anche *l'incisività e la fermezza dei concreti richiami pontifici*. L'accorata tutela della vita, del matrimonio, della sessualità, dell'am-

¹⁰⁰ *Discorso a La Sapienza*, nt. 47.

¹⁰¹ «Il pericolo del mondo occidentale – per parlare solo di questo – è oggi che l'uomo, proprio in considerazione della grandezza del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla questione della verità. E ciò significa allo stesso tempo che la ragione, alla fine, si piega davanti alla pressione degli interessi e all'attrattiva dell'utilità, costretta a riconoscerla come criterio ultimo. Detto dal punto di vista della struttura dell'università: esiste il pericolo che la filosofia, non sentendosi più capace del suo vero compito, si degradi in positivismo [...]» (*Discorso a La Sapienza*, nt. 47). Visto il precedente parallelismo tra filosofia e diritto non è troppo difficile estendere il senso delle parole del Papa all'ambito giuridico.

¹⁰² Lo sforzo da compiere è quello di passare costantemente dal testo alla realtà, dalla norma al bene, dalla regola al fondamento.

biente, della libertà d'insegnamento e di religione, ecc. non costituisce una difesa d'ufficio o un compito di routine, ma la chiara dimostrazione della *sinergia tra scienza e prassi della giustizia*. Il magistero pontificio d'altronde ben manifesta la preoccupazione della Chiesa per la protezione e lo sviluppo integrale della persona umana. All'insegnamento del Vicario di Cristo non si richiede tanto di essere brillante e illuminante quanto di essere araldo fedele del messaggio di salvezza. Vale la pena tra l'altro sottolineare che, essendo il diritto scienza eminentemente pratica, la misura dell'efficacia e pregnanza di un ammonimento è indissociabile dal concreto rispetto e attribuzione del dovuto. In questa chiave acquistano maggior valore e peso anche i ripetuti appelli alla custodia dei diritti fondamentali della persona conculcati e minacciati dal relativismo ideologico.

Lasciando da parte gli interventi giurisdizionali, l'*apporto più prezioso* del ministero di Benedetto XVI ci pare che concerne *più la concezione del diritto in generale che il diritto canonico in particolare*. Tale percezione tuttavia si ridimensiona ampiamente se si considera che il canonista è *in primis* un giurista.¹⁰³ Il sapere canonico peraltro non è del tutto immune dalle deficienze e restrizioni della scienza secolare almeno per quanto riguarda l'aspetto legalistico e volontaristico. In questo senso si può dire che il Pontefice ha cercato quindi di curare la cecità di una parte considerevole della scienza secolare e di aprire gli orizzonti e le categorie dei canonisti. Benedetto XVI lascia dunque alla Chiesa e al diritto un generoso "assegno in bianco" che toccherà ai giuristi riempire e compilare... Il criterio additato per l'ermeneutica conciliare (la riforma nella continuità¹⁰⁴) è anche una buona guida per comprendere lo spirito e l'indirizzo del generoso servizio prestato. Papa Benedetto nel suo magistero giuridico ha incarnato quel programma di rinnovamento nel segno della tradizione che la Chiesa continuamente anela. L'emerito Professor Ratzinger ha lasciato dunque un'indimenticabile lezione di metodo e di stile oltre che di estro e di sapienza. La più banale ma sentita conclusione non può che essere: grazie Santo Padre!

¹⁰³ «Essere canonista è essere giurista. Poiché il diritto canonico è vero diritto, il canonista è un giurista. La sua missione, il suo ufficio, consiste nel determinare e dire il giusto – il diritto – nella Chiesa»: è stata la costante presa di posizione di Hervada (*Pensieri di un canonista...*, p. 48).

¹⁰⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22.XII.2005, «AAS», 98 (2006), pp. 45-53.